

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**55 / 2021 del 19/02/2021****Oggetto: ACCORDO QUADRO AREU- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E
SPELEOLOGICO- PROVVEDIMENTI**

OGGETTO: ACCORDO QUADRO AREU- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 97/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- AREU è un Ente Sanitario costituito dalla Regione Lombardia (L.R. 33/2009, come modificata dalla L.R. 22/2019, nonché DGR n. 2701 del 23.12.2019 e DGR n.4078/2020) con il compito di coordinare, e di garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo e promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso i percorsi di formazione di personale sanitario nell'ambito delle attività di emergenza extraospedaliera, nonché di personale tecnico amministrativo e di promozione e diffusione della cultura del soccorso;
- CNSAS NAZIONALE è un Ente del Terzo Settore (E.T.S.) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., incaricato di svolgere ed attuare un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale, con l'obiettivo primario di garantire nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale il soccorso e l'elisoccorso sanitario, il soccorso a rischio di evoluzione sanitaria, la ricerca ed il soccorso dei dispersi, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile (Legge 26 gennaio 1963, n. 91; dalla Legge 24 dicembre 1985, n. 776; dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162; dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74; dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla Legge 26 gennaio 2010, n. 26; dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97; dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dalla Legge 11 agosto 2018, n. 96, e dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);

VISTO che: CNSAS NAZIONALE, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74:

- contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi;
- opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112;
- è il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo;

- attraverso le strutture operative regionali e provinciali il CNSAS stipula apposite convenzioni, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso;

CONSIDERATO che AREU e CNSAS NAZIONALE intendono:

- promuovere azioni di utilità socio-sanitaria, ambientale e culturale a livello provinciale e regionale, volte ad implementare la qualità e l'efficienza del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero, di attività comuni compreso l'ampliamento dell'offerta formativa a favore del personale coinvolto, la messa a disposizione di nuovi strumenti tecnologici utili alle finalità del soccorso e lo sviluppo di progetti condivisi rivolti, in modo particolare, a migliorare le condizioni complessive di intervento nei territori montani, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio di Regione Lombardia e di altre realtà territoriali di comune interesse di AREU e del CNSAS NAZIONALE;
- collaborare, altresì, nel contesto delle attività di coordinamento connesse ad azioni di sorveglianza e controllo sanitario a favore del rispettivo personale e per le parti di rispettiva competenza.

RILEVATO che le finalità istituzionali perseguite da CNSAS risultano in linea con la mission aziendale di AREU e, pertanto, la sottoscrizione di un accordo quadro con CNSAS possa contribuire all'implemento della qualità e dell'efficienza del servizio di soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero coordinato da AREU;

DATO ATTO che, nell'ambito del predetto accordo quadro, AREU si impegna a:

- condividere le proprie esperienze in materia di identificazione di strategie formative mirate per le attività di emergenza extraospedaliera con individuazione di modalità operative integrate, interdisciplinari e interprofessionali, nonché in materia di sviluppo e utilizzo di nuove metodiche e/o nuove tecnologie nell'ambito degli interventi di soccorso e con messa a disposizione delle reciproche conoscenze sulla conformazione del territorio lombardo e sulle eventuali criticità degli interventi di soccorso, anche connesse alle peculiari caratteristiche orogeografiche dello stesso territorio regionale;
- definire, di volta in volta e con idonei atti, le modalità attuative e l'eventuale impegno economico per la realizzazione delle singole iniziative volte alla realizzazione delle finalità comuni, prevedendo sin da ora costi esclusivi a carico di ciascuna parte per gli aspetti di competenza o rimborso dei soli oneri effettivamente sostenuti e documentati in modo idoneo dalla controparte;
- collaborare per la realizzazione di progetti aventi finalità di interesse comune;
- non utilizzare il logo e il marchio di AREU o CNSAS per attività commerciali e per qualsiasi attività non preventivamente concordata e diversa da quelle previste dal presente protocollo d'intesa;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che:

- l'Accordo quadro ha durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo;

- dalla sottoscrizione del citato Accordo non derivano oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;
- eventuali impegni economici relativi alle singole iniziative attivate saranno definiti ed approvati con ulteriori atti separati dall'Accordo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di autorizzare la sottoscrizione dell'Accordo quadro tra AREU e CNSAS NAZIONALE finalizzato alla promozione di azioni di utilità socio-sanitaria, ambientale e culturale a livello provinciale e regionale, volte ad implementare la qualità e l'efficienza del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero, di attività comuni, compreso l'ampliamento dell'offerta formativa a favore del personale coinvolto, la messa a disposizione di nuovi strumenti tecnologici utili alle finalità del soccorso e lo sviluppo di progetti condivisi rivolti, in modo particolare, a migliorare le condizioni complessive di intervento nei territori montani, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio di Regione Lombardia e di altre realtà territoriali di comune interesse di AREU e del CNSAS NAZIONALE, nonché della collaborazione nelle attività di coordinamento connesse ad azioni di sorveglianza e controllo sanitario a favore del rispettivo personale e per le parti di rispettiva competenza;
2. di dare atto che l'Accordo quadro ha durata di 5 anni dalla sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente SC Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Albonico Andrea

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

ACCORDO QUADRO

tra

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (di seguito, per brevità, AREU) con sede legale in Milano (MI), Viale Monza 223, C.F. e P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, nella propria qualità di Direttore Generale p.t.;

e

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito, per brevità CNSAS NAZIONALE) con sede in Via Petrella 19, C.F. 10090520155 – P.IVA 12172820156, in atto rappresentata dal Dott. Maurizio Dellantonio, nella propria qualità di Presidente Nazionale p.t.;

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a 16,00=

Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

Entrambe, congiuntamente definite PARTI;

VISTO CHE

- AREU è un Ente Sanitario costituito dalla Regione Lombardia (e D.G.R. n. VIII/6994 del 02.04.2008, L.R. 33/2009, come modificata dalla L.R. 33/2015 e dalla L.R. 22/2019, DGR n. 2701 del 23.12.2019 e DGR n.4078/2020) con il compito di coordinare, e di garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo e promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso i percorsi di formazione di personale sanitario nell'ambito delle attività di emergenza extraospedaliera, nonché di personale tecnico amministrativo e di promozione e diffusione della cultura del soccorso;
- Le Parti prendono atto che dal momento in cui AREU, presumibilmente a decorrere dall'anno 2021, modificherà la propria natura giuridica, attraverso la trasformazione da Azienda in Agenzia, verrà attuata una nuova modalità di computo, al pari di tutte le altre funzioni in capo ad AREU e del finanziamento connesso alle proprie attività istituzionali;
- Il CNSAS NAZIONALE è un Ente del Terzo Settore (E.T.S.) ai sensi del D.Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., incaricato di svolgere ed attuare un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale, con l'obiettivo primario di garantire nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale il soccorso e l'elisoccorso sanitario, il soccorso a rischio di evoluzione sanitaria, la ricerca ed il soccorso dei dispersi, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto e disciplinato dalla

Legge 26 gennaio 1963, n. 91; dalla Legge 24 dicembre 1985, n. 776; dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162; dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74; dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla Legge 26 gennaio 2010, n. 26; dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97; dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dalla Legge 11 agosto 2018, n. 96, e dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

- Il CNSAS NAZIONALE, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74:
 - o contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
 - o opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112.
 - o è il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.
 - o attraverso le strutture operative regionali e provinciali il CNSAS stipula apposite convenzioni, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.

PREMESSO CHE

Le Parti intendono promuovere azioni di utilità socio-sanitaria, ambientale e culturale a livello provinciale e regionale, volte ad implementare la qualità e l'efficienza del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero, di attività comuni compreso l'ampliamento dell'offerta formativa a favore del personale coinvolto, la messa a disposizione di nuovi strumenti tecnologici utili alle finalità del soccorso e lo sviluppo di progetti condivisi rivolti, in modo particolare, a migliorare le condizioni complessive di intervento nei territori montani, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio di Regione Lombardia e di altre realtà territoriali di comune interesse di AREU e del CNSAS NAZIONALE.

Le Parti condividono e accettano il contenuto del presente accordo con riguardo alle finalità, agli obiettivi ed al coordinamento delle relative attività, ciascuna per quanto di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente accordo ha per oggetto l'avvio di attività di collaborazione tra le Parti volte ad ampliare le attività di interesse comune, l'offerta formativa a favore del personale operante nell'ambito del servizio di soccorso e di elisoccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, a valutare l'impiego di nuovi strumenti tecnologici per le finalità di soccorso, a migliorare le condizioni complessive degli interventi di soccorso nell'ambiente montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio lombardo e delle altre realtà territoriali di interesse sia di AREU che del CNSAS NAZIONALE.

Le Parti possono collaborare, altresì, nel contesto delle attività di coordinamento connesse ad azioni di sorveglianza e controllo sanitario a favore del rispettivo personale e per le parti di rispettiva competenza.

Il CNSAS NAZIONALE contribuisce allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo anche con la collaborazione delle sue articolazioni territoriali.

Art. 3 (Impegni)

Le Parti si impegnano a:

- condividere le proprie esperienze in materia di identificazione di strategie formative mirate per le attività di emergenza extraospedaliera con individuazione di modalità operative integrate, interdisciplinari e interprofessionali, nonché in materia di sviluppo e utilizzo di nuove metodiche e/o nuove tecnologie nell'ambito degli interventi di soccorso e con messa a disposizione delle reciproche conoscenze sulla conformazione del territorio lombardo e sulle eventuali criticità degli interventi di soccorso, anche connesse alle peculiari caratteristiche orogeografiche dello stesso territorio regionale;
- definire, di volta in volta e con idonei atti, le modalità attuative e l'eventuale impegno economico per la realizzazione delle singole iniziative volte alla realizzazione delle finalità comuni, prevedendo sin da ora costi esclusivi a carico di ciascuna parte per gli aspetti di competenza o rimborso dei soli oneri effettivamente sostenuti e documentati in modo idoneo dalla controparte;
- collaborare per la realizzazione di progetti aventi finalità di interesse comune;
- non utilizzare il logo e il marchio delle Parti per attività commerciali e per qualsiasi attività non preventivamente concordata e diversa da quelle previste dal presente protocollo d'intesa.

Art. 4 (Durata)

La durata del suddetto protocollo è di 5 anni, con esclusione del tacito rinnovo.

Le Parti possono recedere dal presente protocollo d'intesa e dai provvedimenti attuativi dello stesso in forma unilaterale e a proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza dell'accordo, emergano comportamenti e/o azioni da parte dei medesimi lesivi delle

finalità dell'accordo stesso, nonché della propria immagine e ruolo istituzionale. Il recesso deve essere formalmente comunicato alla controparte tramite scambio di idonea corrispondenza agli indirizzi PEC istituzionali, con preavviso di almeno 180 giorni.

Art. 5 (Oneri)

Le Parti danno atto che dall'adozione del presente Accordo non derivano oneri a carico dei rispettivi bilanci e che gli impegni economici relativi alle singole iniziative attivate saranno definiti ed approvati con ulteriori atti, secondo quanto previsto all'art. 3 del presente accordo.

Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, anche ai fini dell'imposta di bollo da applicare sul presente contratto, sono a carico delle Parti per quanto di rispettiva competenza. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dal DPR n. 131/86.

Art. 6 (Disposizioni finali)

Le Parti, qualora ritenuto necessario, possono apportare modifiche od integrazioni al presente protocollo di intesa mediante apposito atto aggiuntivo, da concordare ed approvare tramite scambio di idonea corrispondenza.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo viene esaminata dalle Parti.

Ove non sia possibile addivenire a una bonaria composizione della controversia in un congruo termine le parti adiranno le competenti giurisdizioni, eleggendo quale foro esclusivo il foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, per espressa accettazione dei contenuti di cui sopra.

Data e luogo della sottoscrizione digitale

AREU Lombardia Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Direttore Generale, Dott. Alberto Zoli	CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Presidente, Dott. Maurizio Dellantonio
---	---